

Prot. n° 119819

16 LUG 2019
Ancona.....

ORDINANZA N.....50

OGGETTO: Obbligo pulizia deiezioni liquide cani e altre norme comportamento.

II SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni che evidenziano un disagio dei cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivanti dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide dei cani lasciate dai conduttori su muri di affaccio e soglie di edifici pubblici e privati, su pneumatici di automobili parcheggiate, motocicli e simili, su altri spazi di arredo urbano destinati alla socializzazione di adulti e bambini;

Visto l'Art. 30 del "Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini" approvato con D.C.C. n. 37 del 4.4.2017 che prescrive, per i detentori dei cani, non solo l'immediata raccolta delle feci emesse dagli animali, ma anche la conduzione degli animali stessi, laddove possibile, negli spazi verdi oppure in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi; tale articolo al momento non disciplina la questione delle deiezioni liquide problematica altrettanto importante sotto il profilo igienico sanitario e più difficilmente affrontabile.

La Corte di Cassazione si è occupata del tema, che riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica connessa al crescente numero di cani di proprietà anche nel Comune di Ancona e ha individuato, nella medesima sentenza 7082/2015, un elenco di regole di comportamento per i conduttori di cani sulla pubblica via di seguito riportati:

- 1) devono mettere in atto una attenta vigilanza sui comportamenti dell'animale;
- 2) devono limitarne libertà di movimento in modo che non sia totale (guinzaglio);
- 3) devono intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere - quantomeno nell'immediatezza - dall'azione;
- 4) nell'impossibilità di vietare al cane di urinare, dovrebbero portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per ripulire.

Diversamente si può configurare «sciatteria o imperizia nella conduzione dell'animale», comportamento che potrebbe configurare anche illecito penale di cui al reato di imbrattamento o deterioramento ai sensi dell'art. 639 del CODICE PENALE :

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui (1) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo

determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna."

E' innegabile che non sempre è possibile governare con tempestività le deiezioni liquide dei cani, agendo in prevenzione, e, quindi, occorre, spesso, provvedere successivamente mediante la rimozione, al fine di evitare imbrattamenti e cattivi odori; per tale motivo si ravvisa la necessità che il conduttore di un cane sia dotato dei mezzi adatti allo scopo suindicato e li utilizzi a tal fine, portando con sé una bottiglietta d'acqua e ripulendo, nell'immediatezza, quanto sporcato con l'urina del cane, così denotando « una attenzione del conduttore dell'animale e senso del rispetto della proprietà e diritti dei terzi, nonché educazione e civiltà che si inserisce in un più ampio quadro di convivenza di fronte ad un fenomeno che non può essere sottaciuto in quanto parte della realtà quotidiana soprattutto nei grandi agglomerati urbani».

RILEVATA la necessità di garantire l'igiene, in particolare di alcuni spazi o immobili urbani destinati alla collettività o di proprietà privata, oggetto di analoga tutela, al fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell'ambiente urbano e di migliorarne la fruibilità in assoluta sicurezza da parte di adulti e bambini;

RITENUTO doveroso provvedere affinché le deiezioni liquide sulle aree ad uso pubblico vengano immediatamente pulite mediante versamento di acqua da parte dei conduttori dei cani, che dovranno quindi dotarsi di opportuni contenitori di acqua per pulire adeguatamente il sito interessato;

VISTI:

l'art. 30 del "Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini" approvato con D.C.C. n. 37 del 4.4.2017 di cui costituisce integrazione sostanziale in attesa di una sua formale e più generale revisione;

Visto l'art. 50 sulla competenza del Sindaco d.to L.vo n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

a tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro custodia o conduzione, di:

- pulire immediatamente le **deiezioni liquide** prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, con l'obbligo di portare con sé appositi contenitori d'acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti.

- condurre gli animali in modo da ridurre il più possibile il rischio che possano produrre **deiezioni in generale** in prossimità dei luoghi di cui sopra, con obbligo di pulizia e ripristino di eventuali superfici sporcate anche attraverso l'utilizzo del guinzaglio di cui all'art. 29 del regolamento.

Per specifiche motivazioni di carattere igienico sanitario, sono sempre vietate le **deiezioni di qualunque tipo dei cani** nel raggio di 10 metri dal perimetro della proprietà delle scuole di ogni ordine e grado, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti accompagnati da cani guida e a particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della pulizia con acqua delle deiezioni liquide.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.3 del Regolamento del Comune di Ancona per la determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con DCC n.100/03, da Euro **77,00 a Euro 500,00** tenuto conto in particolare della sensibilità dei luoghi ove è necessario preservare le condizioni igieniche, della ripetitività dell'illecito amministrativo e del mancato utilizzo del guinzaglio come strumento di controllo del comportamento dell'animale oltre che della tutela della pubblica incolumità.

E' fatta salva l'applicabilità dell'art. 639 del c.p.

Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.

Ai sensi della legge n. 241 del 7.8 1990 e s.m.i. per la partecipazione al procedimento amministrativo, si comunicano le seguenti informazioni:

- in base all'art. 7 ed all'art. 8°, 2° comma, l'amministrazione procedente è Il Comune di Ancona- Direzione Politiche Sociali U.O. Sanità e Promozione della Salute v.le della Vittoria n. 39, 3° piano
- ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della medesima legge si rende noto che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale della Marche (legge 6.12. 1971 n. 1034) nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 g. dalla notificazione (DPR 24.11. 1971, N. 1199).
- rispetto al procedimento in oggetto, nei confronti del sottoscritto non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dall' articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 63/2013 e all' art. 18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostantive previste dall'art. all'art. 35 bis del d.p.r. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 come da propria dichiarazione resa nei termini anzidetti ai sensi dell'art. 47 del d.pr. n. 445/2000 e s.m.i., conservata agli atti della intestata direzione.

DISPONE

Gli importi derivanti della sanzioni previste e irrogate ai sensi del presente ordinanza saranno introitati in apposito capitolo di Bilancio e la loro destinazione e sarà vincolata ad interventi e iniziative per la tutela ed il benessere degli animali ai sensi dell'art. 52 del Regolamento D.C.C. n. 37 del 4.4.2017.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza spetta agli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale, ai Medici Veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL, ai Carabinieri Comando Unità per la Tutela Forestale, alle Guardie Zoofile Volontarie, alle Guardie Volontarie Ambientali del Comune, e a tutti i soggetti che possono esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale ai sensi dell'art. 53 del Regolamento D.C.C. n. 37 del 4.4.2017.

La presente ordinanza è pubblica sull'Albo pretorio del Comune di Ancona , sul sito internet del Comune di Ancona www.comune.ancona.gov.it.

IL SINDACO
AVV. Valeria MANCINELLI
Valeria Mancinelli



viene inviata a cura dell'U.O. Sanità agli uffici comunali interessati:

- URP;
- Servizio Stampa;
- Comando di Polizia Municipale;
- Asur Servizio Veterinario ;
- Associazioni Consulta Animalista:
Associazione OIPA sez. Ancona , LAV Marche sez. Ancona, Legambiente Marche, A.n.t.a. sez. Ancona, Associazione Bolignano, W.W.F. sez. Ancona, Ass. Gli Amici del Campetto, Cani e Gatti solo per Amore, E.N.P.A. sez. Ancona
- Albo Pretorio

Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Decreto / Ordinanza sindacale n. 50 del 16 LUG 2019
a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _____

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

XX per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Dr. Stella Boncarelli

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")

x IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

**Il Dirigente della Direzione
dr.ssa Stella Roncarelli**

**(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione**

Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".